

Allegato "A" al verbale di Assemblea del 03.03.2011.

S T A T U T O

TITOLO I

COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1°) Costituzione, sede e denominazione.

E' costituita l'Associazione Geometri della Provincia di Pordenone.

La sede dell'Associazione è in Pordenone, via Fratelli Bandiera n° 3.

Art. 2°) Scopi

L'Associazione che non ha fini di lucro si propone il raggiungimento dei seguenti scopi, anche attraverso il coinvolgimento di Enti Pubblici e privati, Istituzioni di credito, Associazioni e Fondazioni:

- a) promuovere iniziative atte a valorizzare l'importanza sociale e scientifica della categoria, organizzando e promuovendo corsi di formazione, specializzazione, aggiornamento, seminari e simili;
- b) promuovere e favorire ogni iniziativa tendente al perfezionamento dell'istruzione e specializzazione degli appartenenti alla categoria, anche se praticanti iscritti nell'apposito Registro dei Collegio e pensionati purché l'Ente erogante sia la Cassa Italiana Geometri;
- c) provvedere allo studio e alla risoluzione, nell'ambito provinciale e nazionale, dei problemi tecnici ed economici relativi alla categoria;
- d) tutelare in ogni campo gli interessi generali della categoria dei Geometri;
- e) svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, anche aderendo ad Associazioni ed Enti aventi analoghe finalità.

Gli scopi dell'Associazione dovranno essere perseguiti mediante iniziative ed attività coordinate e coerenti con i programmi e le linee politiche adottate per la categoria dal Consiglio Direttivo e del Collegio dei Geometri della provincia di Pordenone.

Art. 3°) Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato, fino a delibera di scioglimento a norma dell'art. 17 del presente statuto.

TITOLO II

DEI SOCI

Art. 4°) Soci

Fermo il principio della disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo ed escludendo espressamente la temporaneità del rapporto, i soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) Soci Ordinari
- b) Soci Volontari
- c) Soci Onorari

Tutti i soci in modo uguale godono dei diritti e sono soggetti ai doveri inerenti, per legge o per statuto, all'Associazione.

Sono Soci Ordinari a titolo gratuito tutti gli iscritti al Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Pordenone, qualora non manifestino esplicitamente una volontà contraria e tutti i praticanti iscritti al relativo Registro.

Sono soci Volontari coloro che vengano ammessi su loro richiesta secondo le norme stabilite dal Consiglio Direttivo e che abbiano uno dei seguenti requisiti:

- essere regolarmente iscritti all'Albo del Collegio dei Geometri della Provincia di Pordenone, ma che hanno manifestato precedentemente la propria volontà di non essere iscritti alla Associazione;
- essere regolarmente iscritti ad altro Collegio del territorio nazionale;
- possedere il titolo di studio di Geometra;

- essere professionisti diplomati e laureati, afferenti il Coordinamento permanente degli ordini e Collegi delle Professioni Tecniche della Provincia di Pordenone;

Sono Soci Onorari le persone od enti che vengono nominati dall'Assemblea dell'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti nell'ambito della categoria.

I Soci Onorari non pagano quote sociali e non hanno diritto di voto.

Art. 5°) Domanda di ammissione

Coloro i quali aspirano ad essere iscritti come soci Volontari devono presentare la domanda di ammissione all'Associazione indicando i requisiti per l'ammissione.

Art. 6°) Contributi associativi

La quota annuale degli iscritti viene determinata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, di anno in anno, in considerazione delle attività e dei programmi dell'Associazione.

La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Art. 7°) Perdita della qualità di socio

I Soci cessano di essere membri dell'Associazione per:

- Decesso
- Decadenza: nel caso in cui venga a mancare uno dei requisiti per cui il Socio e' stato ammesso.
- Morosità nel pagamento dei contributi associativi in quanto trascorsi almeno novanta giorni dal termine fissato per il pagamento della quota associativa.
- Dimissioni volontarie: da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno.
- Indegnità e indisciplina da chiunque accertata. L'indegnità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo.

TITOLO TERZO DEGLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 8°) Elencazione

Sono organi dell'Associazione:

- 1) L'Assemblea;
- 2) Il Consiglio Direttivo.

Art. 9°) Assemblea

L'assemblea è costituita da tutti gli iscritti dell'Associazione.

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta lo decida il Consiglio Direttivo oppure sia stata fatta richiesta al Presidente da almeno un terzo degli associati.

La convocazione avviene mediante affissione sull'albo presso la sede dell'Associazione dell'avviso di convocazione per almeno venti giorni immediatamente precedenti la data fissata per l'adunanza, oppure con avviso scritto personale spedito almeno dieci giorni avanti tale data. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione se è presente almeno la metà degli associati.

Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea è legalmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Ogni associato partecipante ha diritto ad un voto e non sono ammesse deleghe.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti, non tenendo calcolo degli astenuti.

Presiede l'Assemblea il Presidente del Consiglio Direttivo, che nomina un segretario dell'Assemblea.

Art. 10°) Attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea elegge i membri che compongono il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea esamina tutti i problemi che hanno importanza per la vita professionale e sindacale in genere delle categoria, discute e approva i bilanci consuntivo e preventivo, delibera sulle eventuali modifiche statutarie.

Art. 11°) Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di sette membri e un massimo di nove, come sarà indicato dall'Assemblea che li elegge.

Dura in carica quattro anni coincidenti con quelli di durata in carica del Consiglio Direttivo del Collegio Geometri della Provincia di Pordenone.

Due componenti del Consiglio Direttivo dell'Associazione dovranno essere scelti tra i componenti del Consiglio Direttivo del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Pordenone.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario Tesoriere. Non vi è incompatibilità tra le cariche di Presidente, Vice Presidente, Segretario Tesoriere e in genere di componente del Consiglio Direttivo dell'Associazione e le cariche di Presidente, Segretario, Tesoriere e in genere di componente del Consiglio Direttivo del Collegio Geometri della Provincia di Pordenone.

Art. 12°) Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione a tutti gli effetti, di fronte ai terzi e in giudizio.

Può delegare alcune delle proprie competenze al Vice Presidente o ad altri componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 13°) Vice Presidente e Segretario-Tesoriere

Nell'ambito delle rispettive attribuzioni, il Vice Presidente ed il Segretario Tesoriere collaborano con il Presidente nell'Attività dell'Associazione.

TITOLO IV PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 14°) Patrimonio

I mezzi patrimoniali e finanziari sono costituiti dai beni mobili e dai valori che comunque vengano in proprietà dell'Associazione, dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti, comuni ed associazioni, da lasciti o donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione. La quota associativa deve essere pagata per l'intero e non e' trasmissibile, neppure a causa di morte, ne' rivalutabile.

E' comunque fatta salva la possibilità per gli associati di effettuare ulteriori versamenti rispetto a quelli dovuti. Qualsiasi tipo di versamento degli associati e' effettuato a fondo perduto; non sono quindi rivalutabili ne' ripetibili in alcun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione ne' in caso di morte, di estinzione, di recesso o esclusione dall'Associazione.

Durante la vita dell'associazione e' esclusa la distribuzione tra i soci, anche in modo indiretto, di utili od avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, se non imposta dalla legge.

Inoltre, in caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità, sentiti gli eventuali organismi di controllo previsti per legge e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 15°) Amministrazione

Al Consiglio Direttivo compete la gestione dell'attività sociale, con i più ampi poteri di amministrazione, salvo quanto di competenza dell'Assemblea dei Soci secondo il presente Statuto o per legge.

A titolo esemplificativo al Consiglio spetta:

- Deliberare sulle domande di ammissione dei nuovi Soci ed accettarne le eventuali dimissioni;
- Determinare le Quote Sociali annue ed eventuali contributi;
- Compilare il rendiconto finanziario ed economico al 31 dicembre di ogni anno da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l' approvazione entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio;
- Stendere i regolamenti necessari per il buon funzionamento dell'Associazione; i Soci hanno l'obbligo di osservarli fino a che una Assemblea non li modifichi o li annulli;
- Decidere su tutte le questioni d'interesse dell'Associazione;
- Nominare eventuali Commissioni con incarichi particolari;
- Mantenere i rapporti con le altre associazioni di categoria;

E' facoltà del Consiglio Direttivo di completare, mediante cooptazione, il numero dei propri membri con altri Soci, aventi diritto secondo le nomine da parte dell' Assemblea, qualora uno o più di essi venissero a mancare. Questi dovranno essere confermati dalla prima assemblea utile convocata e rimarranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne fa richiesta la maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio delibera con la presenza della maggioranza dei suoi membri e con voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Un consigliere che per tre volte consecutive, senza giustificati motivi, non presenzi alle riunioni decade; spetta al Consiglio comunicare la decadenza.

Art. 16°) Modifiche statutarie

Le modifiche statutarie da apportarsi al presente statuto devono essere deliberate all'Assemblea con il voto favorevole di almeno due terzi dei partecipanti all'Assemblea.

Art. 17°) Scioglimento

Lo scioglimento deve essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno due terzi dei partecipanti all'Assemblea.

Il caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un comitato di liquidazione.

Art. 18°) Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del codice civile.

Pordenone, lì 03 marzo 2011

IL SEGRETARIO
- Geom. Claudio Mior -

IL PRESIDENTE
- geom. Attilio Rocca -